
**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo di
Nuova Finanza s.r.l. – Mediatore Creditizio**
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

1	PREMESSA	8
2	REATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE; ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO)	8
3	REATI IRRILEVANTI O A RILEVANZA MARGINALE PER IL MODELLO	9
4	RAPPORTI CON I CLIENTI	9
5	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/01)	9
5.1	ART. 316 BIS C.P.: MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO.....	9
5.2	ART. 316-TER C.P.: INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE	10
5.3	ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.: TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE	11
5.4	ART. 640-BIS C.P.: TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE	11
5.5	ART. 640-TER C.P.: FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	12
5.6	ART. 321 C.P.: CORRUZIONE ATTIVA – PENE PER IL CORRUTTORE	12
5.7	ART. 318 C.P.: CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE	13
5.8	ART. 319 C.P.: CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO.....	14
5.9	ART. 319 TER C.P.: CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI	14
5.10	ART. 322 C.P.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	14
5.11	ART. 317 C.P.: CONCUSSIONE	15
5.12	ART. 319 QUATER C.P.: INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ	15
5.13	ART. 320 C.P.: CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	16
5.14	UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	16
5.15	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	16
6	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7]	17
6.1	ART. 491-BIS C.P.: FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA 17	
6.2	ART. 476 C.P.: FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (RICHIAMATO DALL’ART. 491-BIS C.P.).....	18
6.3	ART. 477 C.P.: FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (RICHIAMATO DALL’ART. 491-BIS C.P.).....	18
6.4	ART. 478 C.P.: FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI (RICHIAMATO DALL’ART. 491-BIS C.P.).....	18
6.5	ART. 479 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (RICHIAMATO	

DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	18
6.6 ART. 480 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	18
6.7 ART. 481 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	19
6.8 ART. 482 C.P.: FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	19
6.9 ART. 483 C.P.: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO.....	20
6.10 ART. 484 C.P.: FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI.....	20
6.11 ART. 485 C.P.: FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA	21
6.12 ART. 486 C.P.: FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PRIVATO.....	21
6.13 ART. 487 C.P.: FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.) 22	22
6.14 ART. 489 C.P.: USO DI ATTO FALSO.....	22
6.15 ART. 490 C.P.: SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI	22
6.16 ART. 493 C.P.: FALSITÀ COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN SERVIZIO PUBBLICO (RICHIAMATO DALL'ART. 491-BIS C.P.).....	23
6.17 ART. 615-TER C.P.: ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO	23
6.18 ART. 615-QUATER C.P.: DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI.....	23
6.19 ART. 615-QUINQUES C.P.: DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.....	24
6.20 ART. 617-QUATER C.P.: INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	24
6.21 ART. 617-QUINQUES C.P.: INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	25
6.22 ART. 635-BIS C.P.: DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI	25
6.23 ART. 635-TER C.P.: DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ	25
6.24 ART. 635-QUATER C.P.: DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI	26
6.25 ART. 635-QUINQUES C.P.: DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ	26
6.26 ART. 640-QUINQUES C.P.: FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA	27
6.27 UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	27
6.28 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	27
7 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. 231/01).....	27
7.1 ART. 2621 C.C.: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI; ART. 2621 – BIS C.C.: FATTI DI LIEVE ENTITÀ; ART. 2622 C.C. C.C.: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE	28
7.2 ART. 173 BIS TUF: FALSO IN PROSPETTO (L'ART. 2623 C.C. È SOPPRESSO DAL 12/01/2006 DALLA LEGGE DEL 28/12/2005 N. 262 ART. 34)	29
7.3 ART. 2624, COMMA 1 E 2, C.C.: FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI	

REVISIONE.....	29
7.4 ART. 2625, COMMA 2, C.C.: IMPEDITO CONTROLLO	30
7.5 ART. 2626 C.C.: INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI.....	31
7.6 ART. 2632 C.C.: FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE	31
7.7 ART. 2627 C.C.: ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE.....	32
7.8 ART. 2628 C.C.: ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE.	33
7.9 ART. 2629 C.C.: OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI.....	33
7.10 ART. 2633 C.C.: INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI.....	34
7.11 ART. 2636 C.C.: ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	34
7.12 ART. 2637 C.C.: AGGIOTAGGIO.....	35
7.13 ART. 2629-BIS C.C.: OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI.....	36
7.14 ART. 2638, COMMA 1 E 2, C.C.: OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA.....	36
7.15 ART. 2639 C.C.: ESTENSIONE DELLE QUALIFICHE SOGGETTIVE	37
7.16 UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	37
7.17 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	38
7.18 ART. 2635 COMMA 3 C.C.: CORRUZIONI TRA PRIVATI.....	38
7.19 ART. 2635 BIS C.C. : ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	39
8 DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. 231/01).....	41
8.1 ART. 589 C.P.: OMICIDIO COLPOSO	41
8.2 ART. 590 C.P.: LESIONI PERSONALI COLPOSE.....	42
8.3 UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	42
8.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	43
9 ART. 648 C.P.: RICETTAZIONE, ART. 648-BIS C.P.: RICICLAGGIO, ART. 648-TER C.P.: IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D. LGS. 231/01)	44
9.1 UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	47
9.2 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	47
10 REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10).....	48
10.1 ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERA	48
10.2 ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.....	49
10.3 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43) ...	49
10.4 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309).....	50

10.5	DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 1, 3, 3-BIS, 3-TER E 5, DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286)	50
10.6	ART. 377-BIS C.P.: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	51
10.7	ART. 378 C.P.: FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.....	51
10.8	UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	52
10.9	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	52
11	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)	52
11.1	ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.....	52
11.2	ART. 416 COMMA 6 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL COMPIMENTO DI UNO DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 600, 601, E 602 C.P.	52
11.3	ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.....	53
11.4	ART. 416-TER C.P.: SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO	53
11.5	ART. 630 C.P.: SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE	54
11.6	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309).....	54
11.7	FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE, MESSA IN VENDITA E CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA, O PARTI DI ESSE, SENZA LICENZA DELL'AUTORITÀ (ART. 1 L. N. 895/67 COMMA 1)	54
11.8	DETTENZIONE ILLEGALE A QUALSIASI TITOLO DI ARMI, MUNIZIONI, ESPLOSIVI ECC. (ART. 2 L. N. 895/67)	55
11.9	PORTO ILLEGALE DI ARMI, MUNIZIONI, ESPLOSIVI ECC. (ARTT. 4 E 7 L. N. 895/67)	56
11.10	UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	56
11.11	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	56
12	REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D. LGS. 231/01).....	56
12.1	ART. 184 DEL D. LGS. 24.02.1998, N. 58: ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	56
12.2	ART. 185 DEL D. LGS. 24.02.1998, N. 58: MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	57
12.3	UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	57
12.4	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	58
13	ART. 377-BIS C.P.: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO).....	58
13.2	UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	58
13.3	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	58
14	REATI AMBIENTALI.....	59
14.1	REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001	59
14.2	UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	62
14.3	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	62

15 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E REATI DI PROCURATO INGRESSO ILLECITO E DI FAVOREGGIAMENTO ALLA PERMANENZA CLANDESTINA.....	62
15.1. REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25- DUODECIES DEL D.LGS 231/2001.....	62
15.2 UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	62
15.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	62
16 RAZZISMO E XENOFOBIA, INTRODOTTI DALLA LEGGE 167/2017 E MODIFICATO DAL D.LGS 21/2018 E FODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI INTRODOTTE DALLA LEGGE 39/2019.....	63
16.1 REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25 - TERDECIES E DALL'ART. 25 QUATERDECIES.....	63
16.2. UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	64
16.3. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	64
17 REATI TRIBUTARI INTRODOTTI DALLA LEGGE 157/2019 E DAL D.LGS 75/2000.....	65
17.1 REATI RICHIAMATI DALL'ART. 25 - QUINQUESDECIES.....	65
17.2. UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	70
17.3. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE.....	71
18 REATI DI CONTRABBANDO INTRODOTTI DAL D.LGS 75/2020 (ART. 25- SEXIESDECIES).....	73
18.1 REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 - SEXIESDECIES.....	73
18.2 UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	73
18.3 PROTOCOLLO DI PREVENZIONE.....	74

Unità organizzativa	Nome e Cognome	Email	Telefono
Nuova Finanza s.r.l. – Mediatore Creditizio Piazza San Sepolcro 1 - Milano	Claudio Ratti Claudio Ratti – Responsabile Segnalazioni Whistleblowing	claudio.ratti@osculatiepartners.com c.ratti@oepea.it	02 72622001 329 8316743

La Società ha adottato una Procedura per la Segnalazione di Illeciti e Irregolarità – Whistleblowing, riferimento DLgs 24/2023. La predetta procedura forma parte integrante del presente fascicolo

Aggiornamenti

(sezione facoltativa)

Versione	Data	Autore	Note
001	<i>Quando verrà deliberato</i>	<i>Avv. Patrizia Ghisoni</i>	<i>Aggiornamento MOGC: reati societari, corruzione tra privati, auto riciclaggio, reati ambientali</i>
002	<i>Quando verrà deliberato</i>	<i>Avv. Mariarosa Gaetano</i>	<i>Aggiornamento MOGC: reati tributari</i>

1 Premessa

La Parte Speciale del Modello della Società si propone di:

- riportare ciascuna fattispecie incriminatrice – richiamata dagli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del D. Lgs 231/01 ed eventuali integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006 – accompagnata da una descrizione giuridica per ciascun illecito penale analizzato;
- esemplificare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione alla Società delle sanzioni previste dal Decreto o dalla legge 146/06 (le c.d. esemplificazioni di reato)¹;
- individuare, previa descrizione delle fattispecie di reato, le attività aziendali (le c.d. Attività sensibili) nel cui ambito potrebbero essere commessi gli illeciti penali previsti dagli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del D. Lgs 231/01 ed eventuali integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006;
- evidenziare i comportamenti (i c.d. Protocolli di prevenzione) richiesti ai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati in esame. Per ciascun protocollo di prevenzione vengono indicate le Unità Organizzative che vi si devono attenere. In mancanza di indicazioni specifiche il Protocollo di prevenzione deve intendersi riferito a tutti i Destinatari del Modello.

2 Reati di associazione a delinquere (Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere; Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso)

Quando nel 2009 il legislatore, con il “Pacchetto Sicurezza” (D. Lgs. n. 94/2009), spinto da esigenze punitive verso le realtà di criminalità organizzata, ha aggiornato il novero dei reati del Decreto, includendo l'illecito di associazione per delinquere (semplice o di stampo mafioso) a livello anche nazionale, ha esteso la Responsabilità Amministrativa degli Enti a tutti i reati dolosi del codice penale o di leggi speciali, in quanto reati presupposto dell'associazione a delinquere (reato presupposto del D. Lgs. 231/01).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, fattispecie oggi non classificabili come reati presupposti del Decreto, ma collegabili indirettamente al D. Lgs. 231/01 in quanto reati presupposto dell'associazione a delinquere sono i Reati tributari.

In sintesi, la Responsabilità Amministrativa di Nuova Finanza S.r.l. – mediatore creditizio si potrebbe applicare anche ad altri reati oggi non previsti dal D. Lgs. 231/01 o dalla Legge 146/2006 soltanto se rappresentano il fine dell'associazione per delinquere (semplice o di stampo mafioso) .

In merito ai reati tributari, il rischio di una responsabilità della Società è legata alla gestione della fatturazione attiva e passiva della Società, gestione che è in outsourcing al commercialista il quale riceve il Codice Etico di Nuova Finanza s.r.l.- Mediatore creditizio.

¹ Si premette che le esemplificazioni riportate nel presente documento non hanno alcuna pretesa di esaustività, risultando impossibile conseguire un risultato del genere, sia per l'ampiezza delle materie trattate, sia per le peculiarità intrinseche delle stesse, caratterizzate, il più delle volte, non solo da indeterminazione normativa, ma anche da impiego di condotte delittuose – omissive o commissive – “a forma libera”.

3 Reati irrilevanti o a rilevanza marginale per il Modello

A seguito dell'analisi delle attività svolte dalla Società e dagli Outsourcer (Fornitori di Servizi, quali il Commercialista e il Consulente del lavoro, Legali) si ritengono irrilevanti o a rilevanza marginale per il Modello di Nuova Finanza s.r.l. – mediatori creditizi i seguenti reati presupposti:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1, D. Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01);
- Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art. 25 nonies, D. Lgs. 231/01);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

i quali non saranno trattati nel seguente documento.

4 Rapporti con i Clienti

La Società persegue nel rapporto con i propri Clienti, non soltanto la conformità ai requisiti contrattuali, ma anche la fornitura di servizi tendenti all'eccellenza in termini di prezzo, qualità, sicurezza, rispetto della persona e tutela della salute; pertanto a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle attività aziendali viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto.

Ogni informazione o comunicazione a clienti – anche potenziali – che abbia ad oggetto i servizi commercializzati dalla Società, dovrà essere veritiera, completa e corretta.

5 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)

Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

5.1.1 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate.

La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma.

5.1.2 Esempificazioni

Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per:
 - la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici;
 - conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale, connessi ad assunzioni effettuate con contratti di formazione;
 - il finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità;
 - il recupero di immobili di valore storico di proprietà della Società;
 - l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

non li utilizza – completamente o in parte - per tali finalità; li utilizza – completamente o in parte - per scopi diversi; non li utilizza – completamente o in parte – per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Società ha ottenuto il finanziamento.

Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

5.1.3 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

Il reato si configura nel caso in cui la Società attraverso dichiarazioni verbali o documenti falsi, ovvero tramite l'omissione di informativa doverosa ai fini di una corretta e consapevole decisione da parte della PA, ottenga dalla Pubblica Amministrazione, interna o comunitaria, l'erogazione di finanziamenti o contributi non dovuti.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che sia fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

5.1.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

- Qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società, ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti:
 - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
 - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
 - omissione di informazioni dovute.
- 2. La Società, al fine di ottenere il finanziamento statale per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, produce dichiarazioni non corrispondenti al vero (es. indicazione di un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello effettivamente presente in Azienda).

3. La Società, al fine di ottenere il finanziamento per un progetto relativo al recupero di immobili di valore storico di sua proprietà, ottiene finanziamenti dallo Stato, attraverso la presentazione di una perizia non veritiera.
4. La Società, nell'ambito della consulenza al Cliente, affinché lo stesso acceda a finanziamenti pubblici, in accordo con il Cliente, predispone non veritiera da presentare alla Pubblica Amministrazione.
5. La Società, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

5.1.5 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

5.1.6 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

6. La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni (es. concessione servizio di tesoreria), provocando un danno alla Pubblica Amministrazione.
7. La Società presenta false dichiarazioni/denunce relative alle imposte a proprio carico o in qualità di sostituto d'imposta.
8. La Società induce la Pubblica Amministrazione in errore, procurandosi un ingiusto profitto, mediante la conclusione di un'operazione con la stessa Pubblica Amministrazione nell'ambito della quale non sono state comunicate correttamente a quest'ultima tutte le condizioni ed i rischi insiti nell'operazione medesima.
9. La Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione.
10. Nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS.

Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

5.1.7 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

5.1.8 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di conseguire, a favore della Società, erogazioni pubbliche.
2. La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di far conseguire al Cliente erogazioni pubbliche.

Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

5.1.9 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti (attraverso un intervento non autorizzato, effettuato con qualsiasi modalità), si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

5.1.10 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società – mediante un proprio dipendente - altera i registri informatici della Pubblica amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa.
2. La Società nel proprio interesse o vantaggio, altera i software utilizzati per le segnalazioni di vigilanza, denunce redditi, ecc, ovvero modifica i dati relativi al conto corrente di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso.
3. A seguito dell'ottenimento di un finanziamento, un soggetto interno alla Società viola un sistema informatico della Pubblica amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente oppure modifica le risultanze di un conto corrente intestato ad un ente pubblico, accedendo abusivamente ad un sistema di home banking.

Art. 321 c.p.: Corruzione attiva – Pene per il corruttore

5.1.11 Descrizione

La norma intende punire la condotta del soggetto che opera la cosiddetta "corruzione attiva", cioè colui che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.

Il soggetto in questione può essere chiunque, tanto un privato, quanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, purché questi ultimi siano soggetti diversi da quelli che pongono in essere l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, cioè si deve trattare di una persona estranea alla funzione oggetto di

mercimonio.

La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto.

Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

5.1.12 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio compia l'atto del proprio ufficio / ometta o ritardi l'atto del proprio ufficio:
 - stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi in realtà non effettuati;
 - dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
 - stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore della PA in violazione delle norme stabilite in materia;
 - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori e collaboratori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
 - riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio medesimi il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
 - acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

5.1.13 Descrizione

Il reato in esame è un illecito penale proprio, ossia può essere commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

La condotta illecita del pubblico ufficiale o del pubblico impiegato consiste nella ricezione, per sé ovvero a vantaggio di un terzo, di una retribuzione in denaro o in altra utilità, ovvero nell'accettazione della corrispondente promessa.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

5.1.14 Descrizione

Il reato in esame è un illecito penale proprio, ossia può essere commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

In questo caso soggetto attivo del reato può essere anche l'incaricato di pubblico servizio che non sia pubblico impiegato e che, quindi, gestisca un servizio pubblico al di fuori di un rapporto di pubblico impiego.

Il soggetto attivo riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per:

1. compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio;
2. omettere o ritardare un atto d'ufficio;
3. avere compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio o per aver ommesso o ritardato un atto d'ufficio.

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

5.1.15 Descrizione

Il reato in esame è un illecito penale proprio, ossia può essere commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

Tale figura di reato potrebbe commettersi retribuendo il funzionario per aver compiuto o affinché compia un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio idoneo ad influire sulle sorti di un processo.

5.1.16 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società dà o promette denaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.
2. La Società dà o promette denaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario). Ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

5.1.17 Descrizione

Soggetto attivo delle ipotesi di cui ai primi due commi della norma in esame può essere chiunque, mentre delle altre due il soggetto agente è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione passiva (commi 1 e 2)

La condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario.

Istigazione alla corruzione attiva (commi 3 e 4)

L'iniziativa deve essere assunta dal funzionario, la cui richiesta deve venire a conoscenza di colui che è invitato a dare o promettere l'utilità in cambio dell'atto.

5.1.18 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero fare un atto contrario dei suoi doveri, ad esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o servizi.
2. La Società che, agendo in qualità di pubblico ufficiale, sollecita un privato ad effettuare una promessa o una dazione di danaro o di altra utilità a proprio favore o a favore di terzi, per porre in essere un atto del proprio ufficio o per avere compiuto un atto inerente al proprio ufficio.

Art. 317 c.p.: Concussione

5.1.19 Descrizione

Il delitto di concussione è un reato proprio e può essere commesso solo da un soggetto che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

La condotta tipica sarebbe costituita dall'abuso, in quanto attività posta in essere dall'agente ed idonea a provocare la dazione o la promessa indebita attraverso un iter causale predeterminato costituito dalla induzione o dalla costrizione.

Art. 319 quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

5.1.20 Descrizione

La norma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità. La pena è alla reclusione da tre a otto anni.

Per il soggetto privato che dà o promette danaro o altra utilità la reclusione è fino a tre anni.

5.1.21 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Un impiegato di un ente locale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce l'amministratore di una società - in cambio di un'accelerazione dei tempi per il rilascio di una concessione su un terreno di proprietà per la costruzione di un capannone industriale - a consegnare indebitamente a lui e a un terzo delle somme di danaro oppure lo induce a:
 - o stipulare contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - o stipulare contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - o pagare fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico

- servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi in realtà non effettuati;
- stipulare donazioni ovvero concedere sponsorizzazioni in favore della PA in violazione delle norme stabilite in materia;
 - assumere alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero selezionare promotori e collaboratori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
 - riconoscere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
 - acquistare nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

5.1.22 Descrizione

Autore del reato è la Persona incaricata di un pubblico servizio

La norma estende all'incaricato di un pubblico servizio le disposizioni relative alla corruzione propria ed impropria. L'incaricato di pubblico servizio può rispondere del delitto di corruzione impropria soltanto se riveste la qualità di pubblico impiegato (distinzione che, invece, non vale con riguardo alla corruzione propria).

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti ex art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01:

- 1. Presidente del Consiglio di Amministrazione:** gestisce i rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di ispezioni.
- 2. Front Office:** fornisce dati, informazioni e documenti al commercialista per l'esecuzione di adempimenti di tipo societario e contributivo.
- 3. Collaboratori:** forniscono consulenza ai Clienti per l'accesso a finanziamenti pubblici.
- 4. Presidente del Consiglio di Amministrazione:** fornisce dati, informazioni o documenti al consulente del lavoro il quale, nell'interesse di Nuova Finanza s.r.l. – Mediatore creditizio accede ai siti della PA per l'esecuzione degli adempimenti contributivi dei Collaboratori della Società.
- 5. Presidente del Consiglio di Amministrazione:** fornisce dati, informazioni o documenti al commercialista il quale, nell'interesse di Nuova Finanza s.r.l. – mediatori creditizi accede a sistemi della PA per l'esecuzione di adempimenti di tipo societario e contributivo.

Protocolli di prevenzione

- 1. Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

6 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

Art. 491-bis c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

6.1.1 Descrizione

La norma attribuisce la natura di documento informatico a qualsiasi specie di supporto (disco fisso, floppy disk, nastro, CD, disco ottico, ...) che contenga dati, informazioni e relativi specifici programmi di elaborazione. Esso non è nient'altro che un documento codificato nel quale la rappresentazione dell'informazione, dato o programma può essere letto solo con un particolare apparato di visualizzazione o di decodificazione.

Anche il possibile abuso della firma elettronica è ascrivibile nell'ambito del falso.

L'articolo in questione è da inserirsi nell'ambito del Capo III "Della falsità in atti" contenuto nel Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica" del codice penale e richiama i seguenti articoli del Codice penale:

1. Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
2. Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
3. Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
4. Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
5. Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
6. Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
7. Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato;
8. Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
9. Art. 484. Falsità in registri e notificazioni;
10. Art. 485. Falsità in scrittura privata;
11. Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
12. Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
13. Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
14. Art. 489. Uso di atto falso;
15. Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
16. Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
17. Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Art. 476 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.2 Descrizione

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale.

Il reato si identifica nel falso materiale, il quale può manifestarsi nella forma della contraffazione, quando proviene da un autore diverso da quello reale, o della alterazione, quando subisce, dopo la sua formazione, modificazioni di qualsiasi specie, anche da parte dello stesso autore reale, senza autorizzazione degli aventi diritto.

Art. 477 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.3 Descrizione

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale.

Per ciò che concerne la condotta di contraffazione ed alterazione, si rimanda all'art. 476 c.p., mentre per ciò che riguarda la seconda condotta, la falsa attestazione, mediante contraffazione od alterazione, ci si riferisce agli elementi complementari dell'atto, come ad esempio, le legalizzazioni di firme, le vidimazioni, il pagamento di tasse.

Art. 478 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.4 Descrizione

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale.

Le condotte sanzionate dalla norma sono di tre tipi: il rilascio, in forma legale, di una copia simulata di un atto pubblico supposto ed inesistente; il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale; la falsificazione, totale o parziale, attinente ad un attestato sul contenuto di un atto pubblico o privato.

Art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.5 Descrizione

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale.

Questo è un caso di falsità ideologica, la quale si ha in ogni caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere ("attesta falsamente").

Art. 480 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in

autorizzazioni amministrative (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.6 Descrizione

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale.

L'oggetto di tale reato ha la stessa natura di quello di cui all'art. 479 c.p.

La condotta tipica consiste nella falsa attestazione, ad opera del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, in certificati o autorizzazioni amministrative, di fatti dei quali l'atto è destinato a comprovarne la verità.

Art. 481 c.p.: Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.7 Descrizione

L'illecito in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

La condotta tipica consiste nella falsa attestazione in un certificato, da parte di colui che esercita una professione sanitaria o forense od altro servizio di pubblica necessità dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

6.1.8 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (ai sensi dell'art. 359 c.p., agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: a) i privati che esercitano [...] professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; b) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione).

Art. 482 c.p.: Falsità materiale commessa dal privato (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.9 Descrizione

Soggetto attivo del reato è il privato ovvero pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

La norma punisce il privato che commette alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 c.p.; le condotte sono le stesse previste dai tre articoli richiamati, essendo diverso solo il soggetto attivo del reato. Comportamenti che possono integrare il reato in questione sono, ad esempio: la falsificazione delle ricevute Bancarie di delega ai versamenti tributari, la falsificazione del modulo con il quale gli istituti di credito danno atto del pagamento della somma dovuta per imposta da parte del contribuente, ecc.

6.1.10 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può

manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, agendo quale soggetto privato, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

Art. 483 c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

6.1.11 Descrizione

Il reato in esame è un illecito comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

Il reato ricorre qualora il privato attesti falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto, in cui tali attestazioni sono inserite, è destinato a provare la verità. Il reato è configurabile anche per quello che viene taciuto allorché determini una rappresentazione non veridica.

6.1.12 Esempificazioni

Si riporta di seguito un'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, agendo quale soggetto privato, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Art. 484 c.p.: Falsità in registri e notificazioni

6.1.13 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

In linea di principio, può affermarsi che l'obbligo sancito dalla norma di cui all'art. 484 c.p. sia riferito esclusivamente a registrazioni “soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza” e non di altre Autorità.

Ai sensi della Legge 1° aprile 1981, n. 121, Autorità di pubblica sicurezza sono il prefetto (art. 13), il questore (art. 14), i funzionari preposti ai locali commissariati di polizia e, in loro vece, il sindaco – funzionario di Governo (art. 15).

Statuisce poi l'art. 16 che tra le forze di polizia rientrano pure l'Arma dei carabinieri – quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza – e il Corpo della guardia di finanza – ma solo in vista del <concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica> -. Ad essi, infine, debbono aggiungersi il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, che <possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica>.

Il reato consiste nello scrivere o nel lasciare scrivere (cioè nel caso in cui il soggetto obbligato, potendo impedire la perpetrazione del falso, non la impedisce) false indicazioni nelle registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità, ovvero false indicazioni nelle notificazioni all'Autorità circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali.

6.1.14 Esempificazioni

Si riporta di seguito un'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società – obbligata per legge a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali – scrive o lascia scrivere false indicazioni.

Art. 485 c.p.: Falsità in scrittura privata

6.1.15 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Il fatto illecito è imperniato su un duplice modello comportamentale: innanzitutto è richiesta l'attività di falsificazione, in secondo luogo, l'uso della scrittura falsificata che costituisce elemento integrante della condotta criminosa. La falsità materiale deve essere commessa o con la formazione totale o parziale di una scrittura falsa (contraffazione) o con l'alterazione di una scrittura vera.

6.1.16 Esempificazioni

Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera e ne fa uso (ai fini della presente disposizione, si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura privata vera, dopo che questa fu definitivamente formata).
2. La Società denuncia l'infortunio sul lavoro di un dipendente come avvenuto il giorno successivo a quello in cui si è realmente verificato.

Art. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

6.1.17 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Per foglio firmato in bianco, si intende ogni mezzo di documentazione il quale contenga soltanto la firma di colui che lo ha rilasciato, oppure una dichiarazione incompleta, destinata ad essere integrata con qualche elemento essenziale, come la data o una cifra.

Integra il reato il completamento del foglio con un atto privato produttivo di effetti giuridici non conforme all'obbligo o alla facoltà di riempimento e nell'uso della scrittura così formata.

6.1.18 Esempificazioni

Si riporta di seguito un'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello cui era obbligata o autorizzata e ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso.

Art. 487 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.19 Descrizione

Essendo l'autore del reato il pubblico ufficiale, il possesso del foglio firmato in bianco deve essere dovuto ad una ragione d'ufficio. È necessario che l'agente abbia scritto o fatto scrivere un atto pubblico; non occorre che venga fatto uso del documento.

Art. 489 c.p.: Uso di atto falso

6.1.20 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Il reato è integrato dall'uso dell'atto falsificato da parte di persona diversa dall'autore o concorrente nella falsificazione.

6.1.21 Esemplicazioni

Si riporta di seguito un'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, senza essere concorsa nella falsità, fa uso di un atto falso.

Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

6.1.22 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Le condotte previste come punibili sono tre: distruzione, soppressione e occultamento. Distruggere significa non far più sussistere il documento nella sua materialità, in tutto, o in parte, giuridicamente rilevante; sopprimere significa far scomparire o rendere illeggibile lo scritto in tutto o in parte; occultare significa tenere anche temporaneamente celato l'atto impedendone l'utilizzo giuridicamente rilevante.

6.1.23 Esemplicazioni

Si riporta di seguito un'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri.

Art. 493 c.p.: Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)

6.1.24 Descrizione

Soggetto attivo del reato è il pubblico impiegato incaricato di esercitare un pubblico servizio.

Questa disposizione equipara gli atti redatti da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio agli atti pubblici, estendendo ai primi la tutela penale predisposta per i secondi.

È pubblico impiegato ogni dipendente dell'ente pubblico che svolga prestazioni permanenti, purché non esclusivamente manuali.

Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

6.1.25 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

È punito sia colui che si introduce abusivamente, cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza, sia colui che permane in collegamento con il sistema stesso continuando a fruire dei servizi resi o ad accedere alle informazioni in esso custodite, nonostante il titolare abbia esercitato, sia pur tacitamente, lo ius excludendi.

6.1.26 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Il dipendente si introduce nel sistema informatico di una Società concorrente onde apprendere notizie su piani di investimento al fine di rendere più competitiva la propria azienda.

Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

6.1.27 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Questa norma completa la tutela prevista dalla precedente e punisce l'abusiva acquisizione in qualunque modo (comprensivo dell'autonoma elaborazione) dei mezzi o codici di accesso, che consegue a soggetti non legittimati di inserirsi nel sistema informatico o telematico altrui, vanificando l'ostacolo costituito dalle misure di protezione.

6.1.28 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

6.1.29 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

Rispetto alla norma precedente da questa sostituita, vi è stata un'estensione delle condotte punibili, con l'aggiunta delle locuzioni “si procura, produce, riproduce, importa” oltre a quelle già originariamente presenti di chi “diffonde, comunica, consegna”, completando con quella di “mettere a disposizione di altri”.

Le predette condotte, per essere punibili, devono essere dirette a danneggiare o interrompere illecitamente un sistema informatico o telematico. Se così non fosse, sarebbero perfettamente lecite, in quanto usuali nell'attività di ogni operatore privato o commerciale.

6.1.30 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società finanzia direttamente o indirettamente – ovvero concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che diffondono, comunicano o consegnano programmi informatici da loro stessi o da altri redatti, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
2. La Società diffonde, comunica o consegna programmi informatici da lei stessa o da altri redatti, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

6.1.31 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

La norma intende tutelare sia la libertà di comunicare che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. È così estesa la tutela apprestata alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche dall'art. 617 c.p. anche alle comunicazioni informatiche e telematiche.

6.1.32 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

6.1.33 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

La condotta consiste nell'installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni; non è necessario il loro effettivo funzionamento, a meno che non si tratti di mezzi tecnici assolutamente incapaci a realizzare una qualsiasi interferenza.

6.1.34 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

6.1.35 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

Le condotte illecite consistono nella “distruzione”, “deterioramento”, “cancellazione”, “alterazione” e “soppressione” delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici altrui.

6.1.36 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

6.1.37 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da “chiunque”.

La norma in questione si allinea con il contenuto di cui all'art. 635-bis, con la differenza che, in questo caso, si parla di danneggiamento di dati di pubblica utilità. Fin dalla rubrica, infatti, si parla di sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, la quale viene riferita ad informazioni, dati o programmi informatici.

6.1.38 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

6.1.39 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Rispetto a quanto previsto e punito nell'art. 635-bis c.p., la norma in questione contempla come condotte punibili anche l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

6.1.40 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

6.1.41 Descrizione

Tale articolo si allinea alla formulazione dell'art. 635-quater c.p. per quanto attiene all'enunciazione dei verbi "distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili od ostacolarne gravemente il funzionamento". Facendosi qui riferimento, in rubrica, solo alla pubblica utilità, si ritiene che questa formula generica sia idonea ad abbracciare tutte le situazioni menzionate nella norma, non chiedendo come condizione necessaria l'utilizzazione effettiva da parte di un soggetto pubblico.

6.1.42 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del certificatore di firma elettronica

6.1.43 Descrizione

Il reato in esame è un reato proprio, ossia può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

In questa fattispecie, che punisce la violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è previsto in termini alternativi rispetto a quello di arrecare ad altri un danno, che non è connotato in termini patrimoniali (a differenza dell'art. 640 c.p.).

6.1.44 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società – laddove dovesse agire quale soggetto deputato a prestare servizi di certificazione di firma elettronica – al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti ex art. 24 del D. Lgs. 231/01:

1. **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** accede a sistemi informatici di terzi utilizzando credenziali di autenticazione.
2. **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** fornisce dati, informazioni o documenti al commercialista il quale, nell'interesse di N.F. s.r.l. accede a sistemi della PA per l'esecuzione di adempimenti di tipo societario e contributivo;
3. **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** fornisce al commercialista la smart card relativa alla sua firma digitale.
4. **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** fornisce dati, informazioni o documenti al consulente del lavoro il quale, nell'interesse di N.F. s.r.l. accede al sito della PA per l'esecuzione degli adempimenti contributivi dei dipendenti e collaboratori.

Protocolli di prevenzione

1. **Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

7 Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01)

Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali; Art. 2621 – bis c.c.: fatti di lieve entità; Art. 2622 c.c. c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate

7.1.1 Descrizione

I soggetti attivi dei reati in esame sono:

1. gli Amministratori,
2. i Direttori Generali,
3. i Sindaci;
4. i Liquidatori;
5. i Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili;
6. qualsiasi risorsa che fornisca od elabori i dati di bilancio, la quale può concorrere a norma dell'art. 110 c.p. alla commissione del presente reato.

Art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali)

L'art. 2621c.c. riguarda le società non quotate, mentre l'art. 2622 c.c si riferisce alle società quotate e a quelle equiparate.

La condotta sanzionata consiste nell'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo di appartenenza.

Ogni falsificazione prevista dalla norma deve connotarsi della inderogabile caratteristica di essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali e a trarre in inganno i soci o il pubblico, essendo rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Può definirsi "idoneo ad ingannare" tutto ciò che può incidere sulle scelte a contenuto e risvolto patrimoniale che saranno operate dal fruitore di quella specifica informazione falsa.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le falsità riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi (ad esempio, nel caso delle comunicazioni di società di investimento collettivo del risparmio riguardanti il denaro dei loro clienti).

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Art. 2621 – bis c.c. (fatti di lieve entità)

L'art. 2621 – bis prevede l'introduzione di ipotesi specifiche da cui far conseguire delle pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c.:

- se i fatti sono di lieve entità (nuovo art. 2621-bis c.c.). La lieve entità viene valutata dal giudice in base alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle modalità o agli effetti della condotta dolosa;
- se il falso in bilancio riguarda le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate)

La fattispecie in questione punisce con una pena più grave le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) afferenti società quotate e le altre società ad esse equiparate.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente i reati in esame possono manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Differente collocazione delle singole poste in una o in un'altra voce di bilancio per esigenze di "cosmesi" contabile, tale da realizzare – anche in presenza di singoli importi esatti – una falsa esposizione di dati in grado di determinare una lettura finale dell'attivo e delle passività diversa dal reale.
2. L'esibizione, nel corso di una verifica fiscale, a soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate o ad altri organismi facoltizzati, di documenti fiscali artefatti o falsificati (fatture, note di credito, ricevute fiscali, schede di carburante, etc.).
3. Omessa menzione in bilancio dell'esistenza di un pegno sui beni sociali.
4. Iscrizione in bilancio di un bene immobile per un valore superiore al prezzo di costo o di perizia.
5. Rilevazione dell'ammortamento di alcuni beni in misura superiore a quella corrispondente all'effettiva obsolescenza dei beni medesimi, allo scopo di rilevare un minore utile di esercizio o una maggior perdita.
6. Esposizione ingiustificata di fondi di svalutazione crediti molto bassi.

Art. 173 bis TUF: Falso in prospetto (l'art. 2623 c.c. è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34)

7.1.2 Descrizione

Anche se il testo della norma usa il termine "chiunque", in realtà, il reato è anche proprio ed esclusivo nei casi in cui il documento informativo debba essere inviato preventivamente all'organo di controllo. Per individuare, quindi, i soggetti attivi, è necessario far capo alla normativa di riferimento (artt. 94, 102 e 113 del TUF) e in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 53 del Regolamento CONSOB.

Con il delitto in questione si vuole tutelare il patrimonio degli investitori e non la funzionalità del mercato.

La condotta punibile consiste nell'esposizione di false informazioni nei prospetti o negli altri documenti indicati, ovvero nell'occultamento di dati o notizie.

Per quanto riguarda i documenti attraverso i quali possono essere trasmesse le falsità penalmente rilevanti ai sensi di questa norma, devono essere indicati: il prospetto in materia di sollecitazione del pubblico all'investimento, il documento in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio ed il prospetto di quotazione. Questi documenti sono accomunati dalla finalità di informazione impersonale del mercato in ordine ad operazioni riguardanti strumenti o prodotti finanziari e dalla correlata destinazione alla pubblicazione.

7.1.3 Esemplificazioni

Non rientrando tali operazioni nella normale operatività della Società né risultando prevedibile che vi possano rientrare in futuro, non si forniscono esemplificazioni del reato in esame poiché lo stesso non è rilevante per la Società.

Tuttavia, è fatto, naturalmente, obbligo agli Amministratori che intendano procedere ad una delle sopraccitate operazioni, di farne previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza, affinché possa assumere le opportune iniziative.

Art. 2624, comma 1 e 2, c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società

di revisione

7.1.4 Descrizione

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed i dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della Società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della Società di revisione.

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della Società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Anche in questo caso si tratta di due condotte alternative ed equivalenti (false attestazioni od occultamento).

La condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle informazioni o delle altre comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione. Vale a dire che la condotta deve essere effettivamente in grado di fuorviare i destinatari delle informazioni provenienti dai revisori, sì da farli pervenire a valutazioni inesatte ovvero a giudizi infondati e deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

7.1.5 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La società di revisione, in accordo con la Società, in sede di valutazione di cespiti patrimoniali ne occulta gravi perdite che, successivamente, non richiama nella sua relazione sul bilancio. Con tale condotta è ostacolato il controllo e/o la conoscenza della reale situazione economica della Società da parte dell'Assemblea dei Soci, quale destinataria della relazione della società di revisione.

Art. 2625, comma 2, c.c.: Impedito controllo

7.1.6 Descrizione

Il reato in questione può essere commesso esclusivamente dagli Amministratori.

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Sono contemplate, quindi, due modalità esecutive, delineate in via alternativa: l'occultamento di documenti o l'impiego di altri idonei artifici.

7.1.7 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Gli amministratori impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali e alla società di revisione, mediante ad esempio, le seguenti modalità:
 - o rifiuto di adempiere a richieste di informazioni provenienti dai soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo;

- produzione di documentazione falsa o attestante cose non vere;
- omissione di comunicazione di fatti ed informazioni rilevanti;
- divieto di accesso ad archivi/data base (sia cartacei sia informatici) ed alle informazioni ivi contenute.

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione di conferimenti

7.1.8 Descrizione

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i Soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

L'articolo in questione opera in tutti quei casi, al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, in cui i conferimenti vengano restituiti o i soci siano liberati dall'obbligo di conferire in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale.

La liberazione dei soci dai conferimenti ancora dovuti può trovare applicazione solo quando il capitale non è interamente versato; la Società rinuncia al credito vantato nei confronti dei soci per i versamenti ancora dovuti sui conferimenti.

7.1.9 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Gli amministratori decidono di procedere a restituire i conferimenti ai soci in forma simulata mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:
 - stipulazione di un mutuo fittizio;
 - concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione;
 - corresponsione di onorari per prestazioni inesistenti o comunque inadeguate all'entità del compenso;
 - fraudolenta sopravvalutazione degli acquisti di beni in natura o di crediti.
2. Gli amministratori decidono di liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:
 - qualsiasi negozio liberatorio mascherato con le forme di negozi diversi e in particolare di contratto a titolo oneroso;
 - una compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la Società.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale

7.1.10 Descrizione

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore al capitale sociale (ciò in relazione al costo economico complessivo dell'operazione effettuata, al netto dei premi e dei costi della stessa);
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Affinché si perfezioni il reato, è necessario che segua, ad una o più delle condotte di cui sopra, una concreta formazione solo apparente del capitale sociale.

7.1.11 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli Amministratori di Società diverse provvedono a sottoscrivere reciprocamente le azioni delle loro Società, anche tramite Società fiduciarie o interposta persona e non necessariamente mediante operazioni omogenee, potendosi procedere anche mediante aumento di capitale per la prima Società e costituzione per la seconda.
2. Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli Amministratori provvedono a sopravvalutare in modo rilevante – in sede di costituzione della Società ovvero di aumento del capitale sociale - i beni in natura o i crediti conferiti in Società, nonché il patrimonio sociale nell'ipotesi di trasformazione.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

7.1.12 Descrizione

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i Soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

L'articolo in questione limita l'intervento punitivo alla ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva: il momento consumativo del reato coincide con l'effettiva ripartizione degli stessi da parte degli Amministratori.

7.1.13 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Ripartizione di utili, acconti su utili o riserve fondate su una causa apparente, funzionale all'attribuzione di un vantaggio patrimoniale mediante:
 - compensazioni, prestiti, anticipazioni, premi, gratifiche, compensi per prestazioni non eseguite o già retribuite;
 - versamenti effettuati ai soci qualificati come prestiti su utili da conteggiare o come anticipi sui futuri guadagni.
2. L'Assemblea della Società, su proposta del CdA, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante

7.1.14 Descrizione

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. I Soci, non espressamente ricompresi tra i soggetti attivi, potranno comunque rispondere a titolo di concorso.

Per quanto concerne la condotta, la norma parla di acquisto e sottoscrizione di azioni o quote sociali. Col termine "acquisto" si vuole ricomprendere non solo il contratto di compravendita e gli acquisti a titolo oneroso, ma anche ogni forma negoziale che abbia come effetto il trasferimento di proprietà delle azioni.

È vietato l'acquisto di azioni proprie senza il tramite di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato da parte di società quotate in borsa².

L'ulteriore modalità di commissione del reato è quella di sottoscrizione di azioni o quote sociali.

È richiesto che sia cagionata una lesione effettiva all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per i delitti in esame, ci deve essere la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione e dalla rappresentazione della lesione del capitale sociale e delle riserve obbligatorie. Ci deve essere anche la conoscenza e la volontà di agire fuori dei casi consentiti dalla legge.

7.1.15 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Fuori dei casi consentiti dalla legge, acquisto da parte degli Amministratori di azioni o quote sociali della Società, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, mediante le seguenti condotte:
 - permuta, riporto o qualsiasi altro negozio che abbia come effetto il trasferimento della proprietà delle azioni o delle quote sociali.
2. Fuori dei casi consentiti dalla legge, gli Amministratori, nell'interesse dell'ente, conferiscono ad un terzo – ovvero a una Fiduciaria - l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della Società, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori

7.1.16 Descrizione

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. Si ritiene ammissibile, però, anche il concorso del Socio nel reato commesso dall'Amministratore.

La norma è diretta alla tutela dei creditori sociali, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, come le riduzioni del capitale sociale, le scissioni e le fusioni. La condotta consiste nell'effettuare una operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori.

² Tale previsione non è applicabile alla Società, in quanto non quotata.

7.1.17 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Gli amministratori effettuano riduzioni del capitale sociale, cagionando un danno ai creditori:
 - in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
 - prima del decorso dei novanta giorni dall'iscrizione della delibera;
 - malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza l'autorizzazione del Tribunale);
 - in presenza di autorizzazione del Tribunale, ma senza prestazione di garanzie;
 - omettendo l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, delle ragioni e delle modalità della riduzione.

Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

7.1.18 Descrizione

I soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Si richiede la vera e propria lesione del bene giuridico tutelato dalla norma (e cioè la garanzia dei creditori ad essere soddisfatti per primi) affinché possa dirsi configurato il reato in questione, in quanto, attraverso le ripartizioni ai soci effettuate prima del pagamento dei creditori sociali, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, viene cagionato un danno agli stessi creditori, restando esclusa la punibilità di ogni altra forma di ripartizione inidonea ad arrecare, in concreto, pregiudizio alle ragioni creditorie.

Deve esserci, quindi, da parte dei liquidatori, il compimento di uno o più atti di ripartizione, e cioè di divisione in parti e distribuzione fra i soci dei beni sociali, prima che siano soddisfatte le ragioni creditorie o prima che siano accantonate le somme di riparto.

L'accantonamento si concreta nella separazione dal patrimonio sociale delle somme necessarie al pagamento dei creditori, attraverso il deposito delle stesse presso ente o persona che si renda garante del loro impiego per soddisfare il fine indicato.

7.1.19 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Prima che i creditori vengano pagati ovvero vengano accantonate le somme necessarie per soddisfarli, il liquidatore soggetto Apicale o dipendente della Società, ovvero che opera per conto della stessa, provocando un danno ai creditori, ripartisce i beni sociali mediante qualsiasi forma di modalità di assegnazione degli stessi: trasferimento effettivo o simulato dei beni; creazione in capo al socio del diritto alla percezione dei beni.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea

7.1.20 Descrizione

Il reato è costruito come un reato comune, cioè che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

L'evento è individuato nella determinazione della maggioranza assembleare e la condotta, nell'indicare tra i comportamenti punibili "gli atti simulati" (come ad esempio quelli volti ad ammettere al voto in assemblea

soggetti non legittimati, facendo ricorso a prestanome; altre condotte fraudolente possono essere quelle riconducibili alla falsificazione del verbale d'assemblea), comprende anche i comportamenti elusivi.

7.1.21 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Amministratori e Soci determinano la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto:
 - ponendo in essere l'ipotesi del mercato di voto;
 - falsificando il verbale dell'assemblea;
 - mediante dichiarazioni mendaci o reticenti con le quali l'Assemblea o i singoli soci vengono tratti in inganno sulla portata o sulla convenienza di una delibera;
 - mediante possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, quali, in particolare, l'artificiosa o fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati.

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio

7.1.22 Descrizione

L'Aggiotaggio è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Tale ipotesi di reato consiste nella:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici

concretamente idonei a:

- cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero
- incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di Società o gruppi Societari.

7.1.23 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società pone in essere operazioni di compravendita simulate o fuorvianti idonee a produrre una sensibile alterazione del prezzo, quale l'inusuale ripetizione di operazioni fra un gruppo di clienti o fra conti di uno stesso cliente o fra conti di clienti collegati, ovvero l'inusuale concentrazione di operazioni su uno stesso strumento finanziario.
2. Un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, per conto della Società diffonde consapevolmente informazioni false e fuorvianti idonee a produrre una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari tramite i mezzi di informazione (comunicati stampa), compreso internet o tramite ogni altro mezzo.

Art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

7.1.24 Descrizione

Soggetti attivi del reato possono essere:

1. gli amministratori,
2. i soggetti espressamente individuati dalla norma in questione.

La norma richiamata, cioè l'art. 2391, comma 1 c.c., è rubricata «Conflitto d'interessi» ed in essa si fa riferimento ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della Società. Quindi si tratta di un'ipotesi che non riguarda solo gli interessi in conflitto con quelli sociali.

Affinché vi sia reato, è necessario che la violazione dell'obbligo per l'amministratore o il componente il consiglio di gestione di dare notizia di qualsiasi interesse cagioni un danno alla Società o a terzi. L'interesse protetto dalla norma in esame è il patrimonio della Società o dei terzi.

La norma si applica alle:

1. Società quotate in borsa in Italia o nell'Unione Europea;
2. Società non quotate ma con titoli diffusi così come previsto dall'art. 116 del TUF;
3. sottoposti a forme di vigilanza espressamente individuati dalla stessa norma.

La condotta consiste nella violazione dell'art. 2391, comma 1 c.c., il quale prevede, in capo all'amministratore, l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura (caratteristiche e peculiarità intrinseche), i termini (descrizione qualitativa, cioè se l'interesse sia proprio o per conto di terzi, da che cosa sia rappresentato, le sue forme di manifestazione, la sua estensione), l'origine (vale a dire la sua provenienza: da dove deriva, da quale sfera in cui opera l'amministratore esso scaturisca e quando cronologicamente si sia formato) e la portata (dimensione quantitativa e temporale).

7.1.25 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Violazione, da parte dell'amministratore delegato della Società, dell'obbligo:
 - sia di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in un'operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
 - sia di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
2. È sottoscritto un contratto con una Società di cui l'amministratore è socio o amministratore; è acquistato un immobile di proprietà dell'Amministratore.

Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

7.1.26 Descrizione

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato qui di seguito descritte sono:

1. gli Amministratori,
2. i Direttori Generali,

3. i Sindaci,
4. i Liquidatori,

gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti. Sono previste due condotte criminose:

- una materiale, attiva e consistente nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,
- l'altra omissiva e che si realizza con l'occultamento fraudolento di fatti che devono essere comunicati.

Le false comunicazioni sono quelle previste in base alla legge ed in più tutte quelle che, in forza di istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, devono a loro essere trasmesse.

7.1.27 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. Nell'ambito dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, viene ostacolata la funzione di vigilanza della stessa autorità mediante qualsiasi forma (di seguito alcuni esempi):
 - distruzione di documenti;
 - occultamento di documenti;
 - comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l'opposizione a ispezioni, il ritardo ingiustificato, il comportamento pretestuoso nella trasmissione di documenti;
 - la trasmissione di dati con modalità tali da rallentare o intralciare l'attività di verifica e di controllo;

ovvero anche mediante l'omissione delle comunicazioni dovute – prescritte dalla legge o dalla stessa autorità di vigilanza - che non attengono necessariamente la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza.

2. Si altera la documentazione predisposta e trasmessa al Garante Privacy al fine di indurre in errore circa il rispetto degli adempimenti normativi previsti in materia di Privacy.

Art. 2639 c.c.: Estensione delle qualifiche soggettive

7.1.28 Descrizione

Con riferimento a tutti i reati sopraccitati, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione.

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti, in quanto titolari di attività sensibili:

1. **Front Office:** fornisce dati, informazioni e documenti (a titolo esemplificativo, la prima nota) al commercialista ai fine dell'esecuzione degli adempimenti societari.

Protocolli di prevenzione

1. **Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.
2. **Statuto:** Le attribuzioni e responsabilità degli organi societari sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2635 comma 3 c.c.: Corruzioni tra privati

7.18.1 Descrizione

L'art. 2635 c.c. incrimina esclusivamente le condotte corruttive che avvengono nell'ambito della Società. Ai fini del regime di responsabilità amministrativa l'art. 25-ter rinviando "ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c." prevede che può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

La condotta punita è quella di colui il quale dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori nonché i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quest'ultimi, tutti appartenenti ad altra società (nello specifico società alla quale appartiene il soggetto corrotto).

7.18.1. Esempificazioni

- L'amministratore della Società corrompe il Direttore acquisti di un'altra società, ottenendo così un importante fornitura di beni/servizi;
- L'amministratore della Società corrompe l'Amministratore delegato o il direttore acquisti di altra Società ai fini del consolidamento del rapporto di clientela;
- L'amministratore della Società corrompe il Presidente del Collegio sindacale di altra società al fine di acquisire informazioni riservate sulla Società concorrente;
- L'amministratore della Società corrompe il responsabile commerciale di altra Società ottenendo così un importante sconto sulla fornitura di beni/servizi;
- Il dirigente della Società, in cui sono bloccate le assunzioni, chiede ad un suo fornitore fidelizzato di assumere temporaneamente un valido elemento canalizzandone la remunerazione nell'ambito del contratto di fornitura;

7.18.2. Unità organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione del reato presupposto ex art. 25 ter comma 1 lett. s bis del D. Lgs. 231/01:

Amministrazione: si occupa della gestione di:

- Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela;
- Gestione della clientela acquisita;
- Partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- Gestione dei rapporti con il cliente in caso di vittoria di una gara;
- Rispetto della concorrenza;
- Selezione dei fornitori;
- Rapporti con la società di revisione legale e/o la società di certificazione;

- Assegnazione e gestione degli incarichi e delle consulenze esterne (ciclo acquisti);
- Selezione e gestione del personale;
- Gestione della liquidità e contabilità;
- Gestione del marketing ed eventuale omaggistica clienti;

7.1.3 Protocolli di prevenzione

1. **Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.
2. **Statuto:** Le attribuzioni e responsabilità degli organi societari sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
3. Chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo cura, da un lato, ai poteri autorizzativi dei processi di vendita e, dall'altro, ai poteri autorizzativi di spesa.
4. Netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito delle organizzazioni delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento, responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie.
5. Criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata.
6. **Procedura sulla gestione dei flussi finanziari:** i Destinatari della procedura sono tenuti al rispetto delle indicazioni ivi contenute

Art. 2635 bis c.c. : Istigazione alla corruzione tra privati

Il reato si configura a carico di chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

7.1.4 Descrizione ed esemplificazioni

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Nuova Finanza s.r.l. – mediatori creditizi anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- gli amministratori o i dipendenti predispongono o trasmettono comunicazioni sociali – anche tramite relazioni periodiche (es. business plan o piani strategici) - nelle quali sono esposti fatti materiali (anche oggetto di valutazione), non conformi al vero o siano state omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (ad es. per consentire un fittizio aumento dei risultati di esercizio della Società, vengano predisposte e trasmesse situazioni non veritiere, sulla bontà del credito, su problematiche di rischio tali da generare la necessità di contabilizzare fondi rischi e oneri, quali reclami, richieste di risarcimento danni, procedimenti ispettivi in corso);
- predisposizione di relazioni false, ovvero l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, quando derivi ad essi un danno patrimoniale;
- attribuzione di partecipazioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; o mediante la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti o di crediti o del patrimonio della Società;
- restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, anche in maniera simulata, dei conferimenti dei soci, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale;

- ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite;
- riduzione del capitale sociale, o realizzazione di fusioni con altra società o scissioni, in violazione di disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- determinazione da parte degli amministratori della maggioranza in assemblea attraverso atti simulati o con atti fraudolenti, conseguendo un ingiusto profitto per sé o per altri;
- alterazione di sistemi informativi al fine di occultare, modificare informazioni concernenti la situazione economico patrimoniale e finanziaria della Società;
- rilevare e imputare anche attraverso il sistema informativo contabile e trasferire informazioni ai fini contabili non corrispondenti alla realtà;
- impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o mediante atti idonei o artifici, lo svolgimento delle attività di controllo (anche da parte di Enti Pubblici) o di revisione, legalmente attribuite a soci e ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci;
- ostacolare in qualsiasi altra forma, l'attività di vigilanza anche attraverso l'omissione di comunicazioni dovute;
- offrire denaro o qualsiasi altra utilità/beneficio a terzi al fine di: compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio; al fine di violare obblighi di fedeltà; al fine di ottenere qualsiasi vantaggio in trattative commerciali anche tra privati, nell'acquisizione anche privatistica di beni/servizi.

7.18.2. Unità organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione del reato presupposto ex art. 25 ter comma 1 lett. s bis del D. Lgs. 231/01:

Amministrazione: si occupa della gestione di:

- Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela;
- Gestione della clientela acquisita;
- Partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- Gestione dei rapporti con il cliente in caso di vittoria di una gara;
- Rispetto della concorrenza;
- Selezione dei fornitori;
- Rapporti con la società di revisione legale e/o la società di certificazione;
- Assegnazione e gestione degli incarichi e delle consulenze esterne (ciclo acquisti);
- Selezione e gestione del personale;
- Gestione della liquidità e contabilità;
- Gestione del marketing ed eventuale omaggistica clienti;

7.1.5 Protocolli di prevenzione

7. **Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.
8. **Statuto:** Le attribuzioni e responsabilità degli organi societari sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
9. Chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo cura, da un lato, ai poteri autorizzativi dei processi di vendita e, dall'altro, ai poteri autorizzativi di spesa.
10. Netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito delle organizzazioni delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo

di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento, responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie.

11. Criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata.
12. **Procedura sulla gestione dei flussi finanziari:** i Destinatari della procedura sono tenuti al rispetto delle indicazioni ivi contenute

8 di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01)

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo

8.18.3 Descrizione

Il reato in esame è una fattispecie penale comune.

Soggetto attivo del reato può difatti essere "chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione". Tale soggetto può quindi individuarsi nei:

1. datori di lavoro;
2. dirigenti;
3. preposti;
4. soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Oggetto della norma è la tutela della vita umana.

Il reato sanziona le condotte colpose che abbiano determinato la morte di un uomo.

8.18.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società concede in locazione al conduttore un immobile di sua proprietà omettendo di revisionare l'impianto di riscaldamento affinché questo non presenti deficienze strutturali e funzionali, cagionando con ciò per colpa e quale conseguenza di esalazioni di monossido di carbonio promananti dalla caldaia o dallo scaldabagno la morte di una persona.
2. La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in ragione della sua modesta struttura organizzativa nonché della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la morte di una persona.
3. La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la morte di una persona.
4. La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di una persona.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose

8.18.5 Descrizione

Illecito penale in esame è un reato comune.

Soggetto attivo del reato può difatti essere "chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione".

Tale soggetto può quindi individuarsi nei:

1. datori di lavoro;
2. dirigenti;
3. preposti;
4. soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

La condotta punita dalla norma in esame consiste nel cagionare per colpa una lesione dalla quale derivi una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

8.18.6 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società omette di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, con ciò cagionando per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
2. La Società committente i lavori – essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel processo lavorativo (ad es., l'esercizio in concreto del potere di verificare l'esecuzione degli stessi) ovvero il compito di direzione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti dell'appaltatore, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
3. La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
4. La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando così per colpa la lesione grave o gravissima di un proprio dipendente.

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti, in quanto titolari di attività sensibili. Per ciascuna UO è indicata l'attività o le attività, previste nel Regolamento Interno della Società, che rientrano in una delle attività sensibili precedentemente individuate:

1. Società Sapal S.r.l.;
2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

3. Medico Competente.

Protocolli di prevenzione

- 1 Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro:** specifiche disposizioni organizzative provvedono all'individuazione della figura datoriale in considerazione della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.
- 2 Organizzazione e Responsabilità – RSPP:** con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):
 - si prevede una formale designazione del Responsabile stesso;
 - si definiscono, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
 - si prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP.
- 3 Organizzazione e Responsabilità – SPP:** la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente:
 - si prevede una formale designazione degli stessi;
 - si definiscono, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
 - si prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
 - si prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.
- 4 Organizzazione e Responsabilità – Medico Competente:** con riferimento al Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente:
 - si prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
 - si definisce la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente (es. Cartella Sanitaria);
 - si prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.
- 5 Organizzazione e Responsabilità – Preposto:** con riferimento ai Preposti
 - si prevede una formale designazione degli stessi;
 - si definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.).
- 6 Valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità:** una apposita disposizione organizzativa individua ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali.

In particolare tale norma:

- identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;

- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

9 Art. 648 c.p.: Ricettazione, Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio, Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01)

9.1.1 Descrizione

Gli illeciti penali in esame sono reati comuni, possono essere commessi da "chiunque".

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso, commette il reato di ricettazione colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le seguenti condotte:

acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene, tanto a titolo derivativo, che originario (vi rientra anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro);

ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre definizioni;

occultare: chi occultata ha già la disponibilità del bene, quindi è una condotta dipendente dalla ricezione;

intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare. L'intromissione si perfeziona anche senza aver raggiunto il fine che si proponeva l'autore del reato.

Per la configurabilità della ricettazione, è necessario il fine di procurare a sé o ad altri profitto dal bene ricettato. Non è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.

Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio

Si configura il reato di riciclaggio in caso di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda il concetto di "sostituzione", si è ritenuto che, stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in Società di denaro "sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la Società obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato.

Nella nozione di "trasferimento", invece, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza. Tale condotta implica un

mutamento, anche fittizio, dell'intestazione del bene.

Quanto al compimento di "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa", si è ritenuto integrare tale condotta, ad esempio, l'apposizione ad un'autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la manomissione del suo numero di telaio.

Affinché si configuri il reato, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto.

Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

A differenziare tale norma da quella precedente, vi è il fatto che la condotta è punibile anche quando i beni provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica esclusione.

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-bis.

Art. 648-ter1: autoriciclaggio

Il reato in oggetto punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e con la pena della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 la condotta di colui il quale impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti da delitto non colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere.

Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

Le suddette pene si applicano anche quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. (associazione di stampo mafioso) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso.

Vi è una differenziazione di pena (da 1 a 4 anni di reclusione), invece, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo -meno grave- che è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Di contro, un'esimente a tale reato è prevista nel caso in cui il denaro, i beni, e le altre utilità derivanti dal reato vengano destinati al mero godimento o utilizzo del reo, in quanto non è punibile la condotta posta in essere da chi ha operato per creare una utilità in denaro destinata al mero godimento personale e non al riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Si tratta di un reato proprio a struttura mono-soggettiva mentre il riciclaggio e l'impiego sono reati a struttura plurisoggettiva.

Il reato in esame può essere integrato solo da chi ha commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato "denaro, beni o altra utilità". Fuori da questa ipotesi la condotta sarà riconducibile alla ricettazione, riciclaggio o all'impiego.

Il reato presupposto dell'autoriciclaggio deve essere un delitto non colposo, **per cui un qualsiasi delitto doloso suscettibile di produrre profitto.**

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: 1) sostituzione, 2) trasferimento, 3) impiego in attività economiche o finanziarie.

Nel concetto di **sostituzione del denaro**, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi ad esempio mediante il cambio di denaro in contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro. Sul punto è intervenuta la Cassazione penale, sezione V, con la sentenza 5.2.2007 n. 19288, ad avviso della quale *"la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati"*.

Il **trasferimento** è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e dell'effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. In tale direzione si è orientata la Cassazione Penale, con la sentenza 2009

n. 47375, secondo cui *“integra la fattispecie criminosa di riciclaggio “mediato” il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito”*.

Per **impiego** si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche o finanziarie; trattasi di un concetto più ampio di quello di investimento con la conseguenza che viene considerato integrato il reato anche quando l'utilità proveniente da reato sia indiretta, come nell'ottenimento di crediti elargiti grazie alla costituzione di garanzie effettuata con illeciti proventi. La norma prevede un inasprimento della pena allorché i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di “altra attività professionale”.

La locuzione presente nella norma **“in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”** implica che non ogni impiego sostituzione o trasferimento delle risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante.

Si esclude che le condotte di *“mera utilizzazione e di godimento personale”* possano integrare un fatto di autoriciclaggio.

Ai fini 231 le sanzioni pecuniarie dell'ente sono:

da 200 a 800 quote o, per i casi più gravi – vale a dire nell'evenienza in cui il denaro, i beni o altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo a cinque anni – da 400 a 1000 quote. Da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 1.549.000,00.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito l'esemplificazione relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico.

L'evento generatore del reato di **autoriciclaggio** potrà essere qualunque reato “non colposo”, compreso quello tributario, che non rientra nel novero dei reati che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente, dal che ne deriva che ogni area in cui opera la Società sarà da considerarsi a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-octies del D.lgs 231/200. Alcune tra le aree di attività a rischio di commissione di reato autoriciclaggio sono:

- **Gestione degli investimenti:** la liquidità della Società rinveniente da reato, potrebbe essere impiegata in una serie di investimenti finanziari con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
- **Gestione delle operazioni infragruppo:** il denaro rinveniente da reato potrebbe essere trasferito attraverso la stipulazione di contratti simulati, con modalità tale da occultarne la provenienza delittuosa;
- **Copertura del rischio cambio:** nell'ambito delle operazioni di copertura di rischio cambio si potrebbe sostituire il denaro proveniente da fattispecie delittuose attraverso l'acquisto e la vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
- Pagamento di compensi anomali ad amministratori in quanto non deliberati o deliberati in sproporzione rispetto all'attività svolta, ovvero celati dietro presunte attività di consulenza, al solo scopo di trasferire denaro derivante da operazioni delittuose;
- Operazioni di aumento di capitale di società che si trovano in paesi black - list;
- Sponsorizzazioni o donazioni anche di importi elevati a fondazioni o ONLUS non meglio individuate, al solo scopo di trasferire denaro proveniente da

fattispecie delittuosa;

- Operazioni di acquisto di ammontare significativo con società che risultano create di recente ed hanno oggetto sociale generico o incompatibile con il business della società.

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti, in quanto titolari di attività sensibili. Per ciascuna UO è indicata l'attività o le attività, previste nel Regolamento Interno della Società, che rientrino in una delle attività sensibili precedentemente individuate:

1. **Direzione:** gestione investimenti, conferimento incarichi professionali e gestione rapporti con i professionisti;
2. **Area Amministrativa:** gestione flussi monetari e finanziari
3. **Responsabile Acquisti**

Protocolli di prevenzione

1. **Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.
2. **Misure di prevenzione:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti e/o intrattenere rapporti con soggetti sospettati di utilizzare il sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti alla preventiva verifica dell'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali la società intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione deve essere data alla stipula di contratti e al puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate nonché al conferimento di incarichi a persone terze e non in conformità delle leggi vigenti.

I dipendenti e gli organi societari operano in base ai principi di controllo che consentono di prevenire il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio che consentono:

- Il divieto di occultare i proventi derivante da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della società;
- Garantire trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie,
- Privilegiare le transazioni utilizzando il sistema bancario;
- L'utilizzo impiego di risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultano registrate e documentate;
- La formalizzazione delle condizioni e dei termini contrattuali che regolano i rapporti con i fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti al medesimo gruppo;
- Effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- Effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore di amministratori, società di servizi,

consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

- **Procedura sulla gestione dei flussi finanziari:** i Destinatari della procedura sono tenuti al rispetto delle indicazioni ivi contenute.
- **Manuale di istruzioni e misure di autoriciclaggio:** i Destinatari del presente manuale sono tenuti al rispetto delle indicazioni ivi contenute.

10 Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'urgente esigenza di contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, ormai non più limitata ai confini nazionali, nonché la necessità di organizzare meccanismi di collaborazione internazionale, hanno indotto il legislatore a promulgare la legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione e dei protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001.³

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera

10.1.1 Descrizione

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso.

10.1.2 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

- La Società, in modo consapevole finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.
- Tre o più soggetti, di cui al meno uno interno alla Società - apicale o dipendente - si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D. Lgs. n. 231 del 2001, ovvero tra quelli non direttamente da questo richiamati.

³ L'art. 3 della legge suddetta ha individuato una serie di criteri per l'identificazione della "natura transnazionale" definendo come tale il reato in cui sia coinvolto un "GRUPPO CRIMINALE ORGANIZZATO" e che alternativamente:

- sia commesso in più di uno stato;
- sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato e pertanto l'illecito comporta conseguenze rilevanti in un paese diverso da quello in cui è commesso;
- sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato operante in più di uno stato;
- sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato cioè le sue conseguenze si verificano in uno stato diverso da quello di commissione.

- La Società partecipa in modo consapevole al sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario in favore degli associati.
- Tre o più soggetti, di cui al meno uno interno alla Società - apicale o dipendente - si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati , e, in particolare:
 - reati in materia fiscale ai fini di evasione dell'IVA, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
 - reati di usura attraverso l'applicazione di tassi superiori alle soglie indicate dalla legge;
 - reati di bancarotta fraudolenta attraverso, ad esempio, la ricezione di pagamenti da parte del fallito o del fallendo a danno di altri creditori ugualmente legittimati;
 - reati di ricorso abusivo al credito, ad esempio, dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza di un cliente nei confronti di un altro ente creditizio.

Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso

10.1.3 Descrizione

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Si tratta di una figura speciale rispetto a quella dell'art. 416 c.p., ma si differenzia da quest'ultimo, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento ed omertà.

L'associazione può considerarsi mafiosa solo ove il timore da essa suscitato risulti idoneo a creare di per sé uno stato di sottomissione come conseguenza di una fama criminale già da tempo consolidatasi.

10.1.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa formata da tre o più persone (ai fini del presente articolo, l'associazione si considera "di tipo mafioso" quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Inoltre, le disposizioni del presente articolo si applicano, per espressa statuizione normativa, anche alla camorra e altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso).

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

10.1.5 Descrizione

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque". Per le condotte descritte al comma 1, si rinvia a quanto detto in merito all'art. 416 c.p.

10.1.6 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

10.1.7 Descrizione

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque". L'associazione è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che, per la configurazione del reato associativo, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati.

10.1.8 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che illecitamente producono o commercializzano le sostanze chimiche di base ed i precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14 del citato decreto).
- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che coltivano, producono o fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione).

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

10.1.9 Descrizione

Le fattispecie qui descritte possono essere commesse da chiunque: dall'italiano, dall'extracomunitario, regolare o irregolare e dall'apolide. L'unica limitazione è quella relativa a colui che entra nel territorio dello Stato illegalmente ed in forma singola, in quanto la clandestinità non è penalmente rilevante.

Per la commissione dei reati qui indicati è richiesto che il soggetto agisca con dolo, nella cui sfera deve rientrare anche la coscienza di agire in violazione delle norme del T.U.

Il comma 1 prevede il reato di immigrazione illegale. Il comma 3, diversamente, prevede il reato di immigrazione illegale a fine di profitto (concetto più ampio rispetto al precedente fine di lucro), mentre i successivi commi 3-bis e 3-ter descrivono delle circostanze aggravanti.

10.1.10 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e al fine di trarre profitto anche indiretto, compiono atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

10.1.11 *Descrizione*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Destinatario della condotta illecita può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere, cioè l'indagato o l'imputato, sia nell'unico processo, sia in un procedimento connesso, ovviamente se non hanno già assunto la qualità di testimoni.

10.1.12 *Esemplificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

- La Società, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – che abbia la facoltà di non rispondere – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale

10.1.13 *Descrizione*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

La condotta consiste nell'aiuto prestato per eludere le investigazioni dell'autorità, o per sottrarsi alle ricerche di questa.

È indifferente il modo in cui l'aiuto viene prestato e il raggiungimento dello scopo, purché, però, la condotta di aiuto sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità e quindi essa deve pervenire alla percezione dell'autorità, anche se questa non se ne lasci fuorviare.

Eludere le investigazioni significa vanificare gli sforzi della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria rivolti a scoprire e trovare le prove per accertare se e da chi sia stato commesso un reato, mentre sottrarre alle ricerche significa frustrare le attività dirette alla cattura, all'arresto, al fermo o anche al semplice accompagnamento coattivo dell'imputato o dell'indiziato, o anche sviare le indagini al fine della ricostruzione dei fatti.

10.1.14 *Esemplificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può

manifestarsi nella realtà aziendale:

- La Società, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa (le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non sia imputabile o risulta che non abbia commesso il delitto).

Unità Organizzative coinvolte

In merito ai reati di associazione a delinquere semplice o d stampo mafioso si rinvia a quanto indicato nel Capitolo 2 "*Reati di associazione a delinquere (Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere; Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso)*" del presente documento.

Protocolli di prevenzione

In merito ai reati di associazione a delinquere semplice o d stampo mafioso si rinvia a quanto indicato nel Capitolo 2 "*Reati di associazione a delinquere (Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere; Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso)*" del presente documento.

11 Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere

11.1.1 Descrizione

Si rinvia a quanto precedentemente indicato per la trattazione dell'articolo del codice penale in esame in ambito di reati transnazionali.

11.1.2 Esemplicazioni

Si rinvia a quanto precedentemente indicato per la trattazione delle esemplificazioni in merito all'articolo del codice penale in esame in ambito di reati transnazionali.

Art. 416 comma 6 c.p.: Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601, e 602 c.p.

11.1.3 Descrizione

Il comma 6 dell'art. 416 c.p. in commento è stato aggiunto dall'art. 4 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ("Misure urgenti contro la tratta di persone").

Il legislatore ha inteso assoggettare promotori, costitutori, organizzatori e partecipi di associazioni di tal fatta ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto in relazione all'ipotesi associativa comune. Ciò al fine di prevenire e reprimere più efficacemente l'attività criminosa di sodalizi volti alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), tratta di persone (art. 601) e acquisto o alienazione di schiavi (art. 602).

11.1.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere (anche) taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602.

Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso

11.1.5 Descrizione

Si rinvia a quanto precedentemente indicato per la trattazione dell'articolo del codice penale in esame in ambito di reati transnazionali.

11.1.6 Esemplicazioni

Si rinvia a quanto precedentemente indicato per la trattazione delle esemplificazioni in merito all'articolo del codice penale in esame in ambito di reati transnazionali.

Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso

11.1.7 Descrizione

Soggetto attivo del reato è un partecipante all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., ovvero una persona collegata a sistemi organizzativi e metodi mafiosi.

Ai fini della sussistenza di tale fattispecie criminosa, è necessaria l'esistenza di una associazione mafiosa, destinataria dell'elargizione di denaro, che si impegna a far votare il soggetto candidato. Il denaro elargito deve essere destinato a favore dell'associazione promittente e non di un singolo soggetto.

Con l'espressione "promessa di voti" si intende non tanto la promessa di votare, quanto piuttosto la promessa di fare votare terzi in numero sufficiente a favorire il soggetto che ha erogato il denaro.

11.1.8 Esemplicazione

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia in modo consapevole direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa o che sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, affinché questi ultimi si impegnino a far votare un soggetto candidato alle elezioni.

Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione

11.1.9 Descrizione

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Il reato in questione può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficino la volontà di autodeterminarsi.

Ad integrazione di tale fattispecie di reato, affinché sussista, vi è la finalità di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Per ingiusto profitto deve intendersi qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che si risolva in una situazione che abbia rilevanza per il diritto.

Quanto previsto dai commi 2 e 3 della norma in esame è considerato dai più come circostanza aggravante che si concretizza nell'evento morte.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, queste configurano speciali circostanze attenuanti che richiedono che il concorrente si dissoci dagli altri.

11.1.10 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia in modo consapevole, direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé, per altri o per la Società stessa, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

11.1.11 Descrizione

Si rinvia a quanto precedentemente indicato per la trattazione dell'articolo del codice penale in esame in ambito di reati transnazionali.

11.1.12 Esempificazioni

Si rinvia a quanto precedentemente indicato per la trattazione delle esemplificazioni in merito all'articolo del codice penale in esame in ambito di reati transnazionali.

Fabbricazione, introduzione, messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, senza licenza dell'Autorità (art. 1 L. n. 895/67 comma 1)

11.1.13 Descrizione

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Questo reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, fabbricano,

introducono nel territorio dello Stato, vendono, cedono a qualsiasi titolo, armi, munizioni ed esplosivi.

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

11.1.14 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia in modo consapevole direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta autorizzazione di legge, costruiscono armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.
- La Società in modo consapevole finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, introducono nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- La Società in modo consapevole finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, mettono in vendita, cedono a qualsiasi titolo o raccolgono armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.

Detenzione illegale a qualsiasi titolo di armi, munizioni, esplosivi ecc. (art. 2 L. n. 895/67)

11.1.15 *Descrizione*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Questo reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, detengono in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi, munizioni ed esplosivi.

La detenzione che viene qui in rilievo è "illegale" ogni qual volta il soggetto attivo non sia provvisto delle licenze di legge. Essa può configurarsi a qualsiasi titolo, potendo scaturire vuoi da fatto lecito, vuoi da fatto illecito (furto, rapina).

11.1.16 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia in modo consapevole direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, detengono a qualsiasi titolo armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.

Porto illegale di armi, munizioni, esplosivi ecc. (artt. 4 e 7 L. n. 895/67)

11.1.17 *Descrizione*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Il porto "è una forma di uso dell'arma e consiste nel fatto che il portatore tiene l'arma con sé ed a propria disposizione come mezzo da impiegare secondo la destinazione per la quale esso è stato costruito".

11.1.18 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia in modo consapevole direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, portino con sé a qualsiasi titolo armi o parti di esse, esplosivi o munizioni.

Unità Organizzative coinvolte

In merito ai reati di associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso si rinvia a quanto indicato nel Capitolo 2 "*Reati di associazione a delinquere (Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere; Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso)*" del presente documento.

Protocolli di prevenzione

In merito ai reati di associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso si rinvia a quanto indicato nel Capitolo 2 "*Reati di associazione a delinquere (Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere; Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso)*" del presente documento.

12 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01)

Art. 184 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58: Abuso di informazioni privilegiate

12.1.1 *Descrizione*

Per l'art. 184, comma 1 e 2 del D. Lgs. N. 58/98, autore del reato in esame è:

1. il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente;
2. il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale dell'emittente;
3. il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio
4. il soggetto in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella fattispecie di reato descritta e denominata insider trading:

1. la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda in oggetto: si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate;
2. la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa non basata su informazioni "non di dominio pubblico" (tale pratica, indicata anche come "insider dealing", è considerata legale ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico - quali, per esempio, la CONSOB).

Per «informazione privilegiata si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi».

12.1.2 Esemplicazioni

Si riportano di seguito l'esemplificazione relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

1. La Società, in possesso di informazioni privilegiate a motivo dell'esecuzione di consulenza con il Cliente, acquista titoli del Cliente (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio.

Art. 185 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58: Manipolazione del mercato

12.1.3 Descrizione

Il reato in esame è un reato comune: può essere commesso da "chiunque".

Per quanto riguarda l'analisi delle modalità di condotta, essendo le medesime, si rimanda a quanto detto in tema di "aggiotaggio" all'art. 2637 c.c. nel paragrafo 8.12.1 del presente documento. La norma in esame, a differenza dell'art. 2637 c.c. ha come ambito di operatività il settore del mercato mobiliare relativo ai valori quotati o "in fase" di quotazione.

12.1.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito l'esemplificazione relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

1. La Società, in possesso di informazioni a motivo dell'esecuzione di consulenza con il Cliente, diffonde notizie false sui titoli del Cliente.

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti, in quanto titolari di attività sensibili. Per ciascuna UO è indicata l'attività o le attività, previste nel Regolamento Interno della Società, che rientrino in una delle attività sensibili precedentemente individuate:

1. **Componenti del Consiglio di Amministrazione:** nell'esecuzione del contratto di consulenza con il Cliente gestisce informazioni privilegiate, o comunque, riservate, sul Cliente stesso.
2. **Collaboratori:** nell'esecuzione del contratto di consulenza con il Cliente gestiscono informazioni privilegiate, o comunque, riservate, sul Cliente stesso.

3. **Personale dipendente (Front Office e gli Analist):** nell'esecuzione del contratto di consulenza con il Cliente gestiscono informazioni privilegiate, o comunque, riservate, sul Cliente stesso

Protocolli di prevenzione

1. **Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.
2. **Cartella dedicata con profili di autenticazione** la documentazione elettronica riservata del Cliente sono gestiti in una cartella di rete accessibile solo al personale preventivamente autorizzato.
3. **Archiviazione della documentazione cartacea:** la documentazione cartacea riservata del Cliente è archiviata in armadi chiusi a chiave accessibile solo al personale preventivamente autorizzato.
4. **Procedura sui principi di comportamento per la tutela, il trattamento e la gestione delle informazioni aziendali e riservate acquisite nell'espletamento della propria attività:** i Destinatari della presente procedura sono tenuti al rispetto delle indicazioni ivi contenute.
5. **Procedura sulla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni riservate:** i Destinatari della presente procedura sono tenuti al rispetto delle indicazioni in esso contenute.

13 Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

13.1.1 Descrizione

Si rinvia a quanto precedentemente indicato per la trattazione dell'articolo del codice penale in esame a livello transazionale.

13.1.2 Esempificazioni

Si rinvia a quanto precedentemente indicato per la trattazione delle esemplificazioni in merito all'articolo del codice penale in esame a livello transazionale.

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti, in quanto titolari di attività sensibili. Per ciascuna UO è indicata l'attività o le attività, previste nel Regolamento Interno della Società, che rientrino in una delle attività sensibili precedentemente individuate:

1. **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** gestisce i rapporti con i legali in caso di indagini o procedimenti a carico della Società o di un suo Collaboratore

Protocolli di prevenzione

1. **Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

14 REATI AMBIENTALI

Reati ambientali richiamati dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001

14.1.1 Fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006

In relazione al Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) sono sanzionati:

- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

Sanzioni penali (Art.137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Riprendendo l'impostazione dell'art. 133 dello stesso D.Lgs. 152/2006, dettato in materia di sanzioni amministrative, in quanto il legislatore con il Codice dell'Ambiente ha sostanzialmente usato il sistema del cd. doppio binario sanzionatorio in tema di illeciti connessi alla violazione della disciplina delle acque, l'articolo 137 contempla numerose condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità ex Decreto 231:

- scarico senza autorizzazione;
- scarico con autorizzazione sospesa o revocata;
- scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- scarico di acque reflue urbane provenienti da depuratori ed eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- scarico in mare di sostanze vietate da parte di navi o aeromobili.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art.256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi .

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente articolo sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

Sempre la giurisprudenza ha riconosciuto una responsabilità a titolo di colpa in capo al detentore di rifiuti per l'omessa verifica dell'autorizzazione del soggetto privato a cui ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti .

Bonifica dei siti (Art. 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e, successivamente all'inquinamento, omette la bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti (Comune, Provincia e Regione).

Se l'inquinamento del sito è cagionato da sostanze pericolose si possono applicare le ulteriori misure punitive previste al secondo comma dell'art. 257 (arresto e sanzione amministrativa).

Si rileva che la giurisprudenza che si è espressa sull'applicazione dell'art. 257, comma 2, non è omogenea nel giudizio circa la natura di autonoma oppure di fattispecie aggravata del reato base previsto dal primo comma da attribuire alla previsione del secondo comma.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 258 stabilisce che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.000,00.

È inoltre prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Stesse sanzioni sono previste a carico di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni suddette sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo de quo, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni; in particolare, ne devono essere compiute almeno due tra le seguenti: l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti ed il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo tipo di delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale. Questo reato si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 260-bis punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

Superamento dei valori limiti di emissione (Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Le fattispecie incriminatrici di cui al presente articolo non costituiscono reato proprio potendo essere, la condotta tipica, commessa da chiunque ("Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione ... è punito con...").

In particolare, il comma 2 prevede la pena dell'ammenda in alternativa alla pena dell'arresto e nel caso in cui

i valori limite o le prescrizioni violati siano contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina detta autorizzazione.

Il comma 5, invece, prevede sempre la pena dell'arresto nel caso in cui il superamento dei limiti comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

14.1.2 Fattispecie di cui al codice penale

Lo scorso 19 maggio il Senato ha definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B e reso così legge la riforma dei c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale. Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D.lgs n. 231/2001.

Più precisamente viene modificato l'art. 25-undicies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- Inquinamento ambientale (art. 452- bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis c.p.; 452- quater c.p., 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (456-sexies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Commette tale delitto chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. (disastro innominato), abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale:

- 1) L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- 3) L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt. 452-bis e 452- quater c.p.) è commesso **per colpa** le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede fattispecie aggravate.

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti, in quanto titolari di attività sensibili. Per ciascuna UO è indicata l'attività o le attività, previste nel Regolamento Interno della Società, che rientrino in una delle attività sensibili precedentemente individuate:

1. **Front Office:** si occupa della gestione dei rapporti con i fornitori per lo smaltimento dei rifiuti

Protocolli di prevenzione

1. **Codice Etico:** i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.
2. **Assegnazione di ruoli e responsabilità:** la Società ha definito i ruoli nell'ambito delle attività attinenti alla procedura di smaltimento dei rifiuti.
3. **Verifica delle autorizzazioni:** la Società dispone che, nel caso in cui siano delega ad outsourcer terzi le attività connesse alla gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione), siano previste modalità di valutazione e monitoraggio dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa, anche secondaria.
4. **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano (tramite formulari, registri, l'individuazione, la registrazione ed il monitoraggio delle operazioni di gestione dei rifiuti dal momento della loro creazione sino alla fase di smaltimento/riciclo, e garantiscono la conservazione e l'archiviazione della relativa documentazione e delle informazioni fornite nonché delle richieste pervenute ai fini di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità, nonché la gestione dei formulari (cartacei od elettronici) e delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e archiviazione.

15 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento alla permanenza clandestina richiamati dall'articolo 25- duodecies del D.Lgs 231/2001

Reati richiamati dall'articolo 25 –duodecies del D.Lgs 231/2001

15.1.1 Fattispecie di cui al D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla Legge 161/2017

In relazione al D.Lgs 109/2012 sono sanzionati:

- L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22, comma 12 –bis, D.Lgs 286/1998;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3 –ter e comma 5 D.Lgs 286/1998.

15.1.2 Descrizione

L'illecito penale in esame è un reato che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per lavoratore impiegato. *per ogni lavoratore impiegato".*

15.1.3 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – tramite soggetti o strutture che, assumono lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato.

Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti:

Ufficio HR – amministrativo, che si occupa delle assunzioni.

Protocolli di prevenzione

Codice Etico: i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

16 Razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 167/2017 e modificato dal D.lgs 21/2018 richiamati dall'articolo 25-terdecies del D.Lgs 231/2001 e Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotte nel Decreto della Legge 39/2019, richiamati dall'art. 25- quaterdecies del D.lgs 231/2001.

16.1. Reati richiamati dagli articoli 25- terdecies e 25 – quaterdecies del D.Lgs 231/2001.

16.1.1 Fattispecie di cui alla Legge 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018.

In relazione al D.Lgs 21/2018 sono sanzionati:

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art.3, comma 3-bis Legge 654/1975) – articolo sostituito dall'art. 604-bis c.p.;
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 – bis c.p.)

16.1.2 Fattispecie di cui alla Legge 39/2019

In relazione alla Legge 39/2019 sono sanzionati:

- **Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge 401/1989);**
- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge 401/1989)**

16.1.3 Descrizione

In relazione al D.Lgs 21/2018: Razzismo e Xenofobia

L'illecito penale in esame punisce tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Lo scopo è punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi il perseguimento di tali reati, oltre alla negazione o la minimizzazione, in modo grave, della Shoah o dei crimini di genocidio o contro l'umanità. I contesti economici maggiormente interessati dalla novella sono certamente quelli legati alle testate editoriali, alle imprese radiotelevisive e ai gestori di siti web (si pensi ai post pubblicati da soggetti terzi su piattaforme che appartengono ad un'azienda, la quale, indirettamente, può essere coinvolta nell'illecito).

In relazione alla Legge 39/2019: Frodi in competizioni Sportive

L'illecito penale in esame punisce chiunque ponga in essere una condotta consistente nella promessa ed offerta di "denaro o altra utilità o vantaggio" a qualsivoglia partecipante ad una competizione sportiva - regolarmente organizzata delle Federazioni riconosciute- e chi compie altri atti fraudolenti realizzati con lo scopo di raggiungere un risultato che sia diverso da quello che deriverebbe dal corretto e leale svolgimento della competizione; nonché il partecipante che accetta il denaro o accoglie la promessa di denaro.

L'art. 4 della suddetta legge, invece, rubricato come "Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa" annovera plurime fattispecie criminali e contravvenzionali connesse all'esercizio, vendita e organizzazione di attività di gioco c.d. professionale e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

16.1.4 Esempificazioni

In relazione al D.Lgs 21/2018: Razzismo e Xenofobia

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può

manifestarsi nella realtà societaria: Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee.

In relazione alla Legge 39/2019: Frodi in competizioni Sportive

Particolare attenzione deve essere posta nei confronti della clientela operante nei settori merceologici ritenuti sensibili alla fattispecie di reato esaminata (es. operatività della società nell'ambito del gioco di scommesse on line, della gestione di concorsi, della organizzazione di competizioni sportive. assegnati per legge o concessione dallo Stato o da altro ente concessionario).

16.2. Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti:

In relazione al D.Lgs 21/2018: Razzismo e Xenofobia

Ufficio HR – amministrativo, che si occupa delle assunzioni. Chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire tale fattispecie di reato e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti. Denunciando i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza

In relazione alla Legge 39/2019: Frodi in competizioni Sportive

Divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25- quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

Divieto di accendere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25- quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

Divieto di affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.

Nel caso sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere valutata preventivamente con parere positivo dell'apicale responsabile.

Protocolli di prevenzione

Codice Etico: i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

17 Reati Tributari introdotti nel decreto dalla Legge 157/2019 e dal D.lgs 75/2000 (art. 25 quinquiesdecies)

17.1 Reati richiamati dall'articolo 25- quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001

17.1.1 Fattispecie di cui al D.Lgs. 75/2000.

In relazione al D.Lgs 75/2000 sono sanzionati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs.74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000 – introdotto dal D.Lgs. 75/2020);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000- introdotto dal D.Lgs 75/2020);
- Indebita compensazione (art. 10 –quater D.Lgs 74/2000 – introdotto dal D.Lgs 75/2020).
- 1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

17.1.2 Descrizione

In relazione all'art. 2 D.Lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'illecito penale punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

In relazione all' art. 3 D.Lgs.74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

L'illecito penale punisce fuori dai casi previsti dall'art. 2 con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o

sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiore a quelli reali".

In relazione all'art. 8 D.Lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'illecito penale punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

In relazione all'art. 10 D.Lgs 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'illecito penale punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

In relazione all'art. 11 D.Lgs 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

L'illecito penale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

In relazione all'art. 4 D.Lgs 74/2000 – introdotto dal D.Lgs 75/2020 - Dichiarazione infedele

L'illecito penale punisce fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

In relazione all'art. 5 D.lgs 74/2000 – introdotto dal D.Lgs 75/2020 - Omessa dichiarazione

L'illecito penale punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

In relazione all'art. 10- quater D.Lgs 74/2000 – introdotto dal D.Lgs 75/2020 - Indebita compensazione

L'illecito penale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Esemplificazioni

In relazione all'art. 2 D.Lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

In relazione all' art. 3 D.lgs.74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali). La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi

indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

In relazione all'art. 8 D.Lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte. Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

In relazione all'art. 10 D.Lgs 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. L'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

In relazione all'art. 11 D.Lgs 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

La norma descrive due condotte diverse:

la condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva. La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000 d'imposta. La condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000.

In relazione all'art. 4 D.Lgs 74/2000 – introdotto dal D.Lgs 75/2020 - Dichiarazione infedele

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è rappresentato dalla tutela dell'interesse patrimoniale dell'Erario ovvero dell'interesse alla percezione dei tributi. Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e IVA. La fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa. L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita. La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma penale incriminatrice, tuttavia, non si connota ulteriormente in termini di frode. La clausola di riserva con la quale la norma esordisce esclude, infatti, le condotte fraudolente riconducibili alle fattispecie previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000. Laddove sussistano profili fraudolenti, la fattispecie delittuosa cui riferirsi non sarebbe più quella di infedele dichiarazione di cui all'art. 4, ma una di quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000. Il reato tipizzato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 risulta integrato, di per sé, nei casi in cui l'imposta evasa sia superiore a 100 mila euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro.

In relazione all'art. 5 D.lgs 74/2000 – introdotto dal D.Lgs 75/2020 - Omessa dichiarazione

Il delitto in esame è posto a tutela dell'interesse (finale) alla percezione dei tributi, nel rispetto dell'art. 53 Cost., sanzionando comportamenti effettivamente lesivi (e non meramente pericolosi) di tale interesse. Viene, quindi, penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l'imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo

stesso modo, è penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), qualora l'ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Il delitto di omessa dichiarazione è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o al valore aggiunto ovvero dei sostituti di imposta.

È un reato omissivo proprio e istantaneo che, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000, si consuma trascorsi novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. Non si considera omessa, invece, la dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000), previsione, invero, anacronistica, dal momento che, attualmente, le dichiarazioni fiscali sono presentate con modalità telematiche, attraverso sistemi che mettono direttamente a disposizione la modulistica ministeriale. Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte. La fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, qualora commessa "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro". In altri termini, occorre che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa al territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia di materialità complessiva di dieci milioni di euro di imposta evasa.

Con riferimento al reato di omessa dichiarazione, senza pretesa di esaustività, si riportano alcuni cenni ai temi connessi alle condotte di "stabile organizzazione occulta" ed "esterovestizione".

Per stabile organizzazione, si intende "una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato" (stabile organizzazione materiale) ovvero la presenza di "un soggetto che agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti" (agente dipendente o stabile organizzazione personale). Diversamente, ai fini IVA, la nozione di stabile organizzazione, quale criterio di tassazione, presuppone la presenza di un "centro d'attività stabile", connotato da un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a seconda dei casi, a ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie della stabile organizzazione, ovvero, a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione.

L'"esterovestizione" societaria, ai fini tributari, ruota intorno al concetto di "residenza fiscale" delle persone giuridiche. In generale, "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato [...]" (art. 73, co. 3, del D.P.R. n. 917/1986). Ai fini dell'accertamento della residenza fiscale di una persona giuridica, è sufficiente accertare la ricorrenza anche di uno solo dei parametri individuati dalla norma.

In relazione all'art. 10- quater D.Lgs 74/2000 – introdotto dal D.Lgs 75/2020 - Indebita compensazione

Anche tale delitto, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, è stato incluso, dall'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001. Come è agevole riscontrare, la norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti "non spettanti" (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti "inesistenti" (co. 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

Per ragioni di coerenza sistematica rispetto all'impianto del D. Lgs. n. 74/2000 (che disciplina i reati "in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"), l'interesse tutelato dal delitto di cui all'art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000, è quello al versamento delle imposte dirette e dell'IVA, non potendosi, quindi, estendere a tributi diversi (e.s., IRAP; contributi previdenziali). Il credito suscettibile di essere "non spettante" o "inesistente" può essere, invece, di qualsiasi tipologia, anche di natura previdenziale. È "non spettante" il credito che "pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario, mediante esposizione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. È, invece, "inesistente" il credito artificialmente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico. Si tratta di una rappresentazione mendace della realtà.

La norma penale incriminatrice in commento introduce un reato proprio, che può essere commesso soltanto dal contribuente chiamato a presentare il mod. F24, nonché, commissivo, in quanto il comportamento incriminato si sostanzia nella presentazione di un mod. F24 con il quale vengono portati in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il momento di consumazione coincide, evidentemente, con la presentazione del mod. F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Il delitto di indebita compensazione potrà innescare la responsabilità amministrativa degli enti nella misura in cui la compensazione illecita sia connessa con sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di

evadere l'IVA e ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10 milioni di euro di imposta evasa. Sotto il profilo soggettivo, l'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 prevede, per entrambe le fattispecie di reato, il dolo generico, consistente nella mera coscienza e volontà di portare in compensazione nel modello F24 un credito non spettante o inesistente, unitamente alla consapevolezza che le somme non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Anche l'elemento soggettivo deve essere inevitabilmente coordinato con il precetto di cui al co. 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, il quale, con riferimento alla fattispecie di reato in esame, richiede il dolo specifico ossia "il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto", che, in quanto disposizione di carattere speciale, prevale su quella generale, affinché si integri il presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

17.2 Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati nei paragrafi antecedenti:

In relazione all'art. 2 D.Lgs 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore ad Euro 100.000,00 e Art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore ad Euro 100.000,00.

- Gestione amministrativo contabile;
- Amministrazione;
- Gestione della fiscalità Fiscale

In relazione all'art. 3, D. Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

- Gestione amministrativo contabile;
- Amministrazione;
- Gestione della fiscalità Fiscale

In relazione all'art. 4, D. Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione infedele

- Gestione amministrativo contabile;
- Amministrazione
- Gestione della fiscalità Fiscale

In relazione all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000: Omessa dichiarazione

- Gestione della fiscalità Fiscale

In relazione all'art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori ad Euro 100.000,00 e Art. 8, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ad Euro 100.000,00

- Gestione amministrativo contabile;
- Amministrazione;
- Gestione della fiscalità Fiscale;
- Commerciale

In relazione all'art. 10, D. Lgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili e art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione

- Gestione amministrativo contabile;
- Amministrazione;
- Gestione della fiscalità Fiscale;
- IT

In relazione all'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

- Gestione amministrativo contabile;
- Amministrazione;
- Gestione della fiscalità Fiscale;
- Gestione delle operazioni straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda);
- Finanza;
- Strutture organizzative aziendali incaricate della gestione dei cespiti.

17.3 Protocolli di prevenzione

Per la l'approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

- A. Definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'albo fornitori.
- B. Effettuazione di attività di verifica preventiva/ accreditamento/qualifica, volte a verificare la sussistenza di caratteristiche tecnico professionali, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità, al fine dell'inserimento del fornitore all'interno dell'albo fornitori qualificati (anche attraverso un'analisi dettagliata e puntuale di visura e bilancio).
- C. Identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
- D. Svolgimento di specifici controlli sulle controparti volti a verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento" (con particolare riferimento alle liste relative ai soggetti aventi residenza fiscale in particolari giurisdizioni).
- E. Definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari.

Per la gestione del personale.

- A. Identificazione delle modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente.
- B. Autorizzazione delle richieste di ferie / straordinari.
- C. Verifica della completezza e accuratezza delle buste paga.
- D. Autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi e degli eventuali premi o *bonus*.
- E. Verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini (per valore totale).

Per la gestione note spese del personale

- A. Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo.
- B. Definizione delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa.
- C. Verifica delle spese sostenute da dipendenti e amministratori e della correlata documentazione giustificativa.
- D. Definizione delle modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute.

Codice Etico: i Destinatari del presente Modello sono tenuti al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società con particolare riferimento alla sezione dedicata alle regole di comportamento in ambito fiscale.

18 REATI DI CONTRABBANDO INTRODOTTI DAL D.LGS 75/2020 (ART. 25-SEXIESDECIES)

18.1. Reati richiamati dall'articolo 25- sexiesdecies

18.1.1. Fattispecie di reato rilevanti

In relazione al D.Lgs 75/2000 sono sanzionati:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse e restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 – bis DPR 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 – ter DPR 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 –quater DPR 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/1973).

18.1.2. Descrizione

L'impresa è responsabile per i reati di contrabbando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono tra l'altro funzioni amministrative, di rappresentanza, di direzione e di esercizio anche di fatto della gestione, oltre che dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Il contrabbando è descritto dagli articoli da 282 a 292 del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale), dpr n. 43/73. Il reato si determina nei casi di sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine. Vi sono ipotesi analiticamente descritte che riguardano le condotte di contrabbando extraispettivo, cioè volte a evitare i controlli doganali. Vi è poi una norma di chiusura che punisce qualsiasi attività di sottrazione o tentata sottrazione merce al pagamento dei diritti di confine, in cui ricade la tipologia del contrabbando inraispettivo. Quest'ultima fattispecie si integra quando vi è la presentazione della merce in dogana per i controlli, ma l'accertamento doganale è deviato con artifici negli elementi cardine che definiscono l'impatto erariale, determinando una liquidazione dei diritti di confine minore del dovuto. Peraltro, il contrabbando inraispettivo è usualmente sempre di natura penale, a prescindere dalla neo recriminizzazione legata all'importo di € 10.000 di diritti di confine evasi; esso si associa, infatti, sempre a una falsa indicazione nell'accertamento doganale generando così il reato di falso in atto pubblico e dunque la circostanza aggravante di cui all'art.295 TULD. Attenzione particolare in questo caso deve essere rivolta anche all'elemento soggettivo del contrabbando, e cioè il dolo. Non rientrano nella casistica penale tutti quegli errori che si commettono in sede di accertamento doganale e che determinano

un importo daziario minore del dovuto; si tratti di casi di negligenza, ignoranza che provocano solo una responsabilità amministrativa sanzionata nelle più frequenti ipotesi dall'art.303 TULD. Nella condotta penale non vi è un errore, ma vi è una volontà a evadere il pagamento sostenuta da espedienti, artifici, disegno criminoso.

18.2 Unità Organizzative coinvolte

Si riportano di seguito le Unità Organizzative coinvolte nella commissione dei reati presupposti analizzati:

Ufficio acquisti;

Ufficio amministrativo.

18.3 Protocolli di prevenzione

Al fine di poter impostare dei protocolli interni all'azienda che possano prevenire i reati di contrabbando appaiono fondamentali due elementi. Conoscere le fattispecie ipotetiche di contrabbando. Oltre che seguire ovviamente quanto delineato dalle previsioni normative del TULD più analitiche, quelle inerenti al contrabbando extraispettivo, è necessario avere contezza di tutti quei casi rintracciabili nella realtà economica attuale e capaci di eludere i diritti di confine che ricadono nella fattispecie di contrabbando, rientrando nella generale norma di chiusura dell'art.292 TULD, di cui alla forma intranspettiva. Sono esaminate particolarmente le operazioni di importazione o comunque di entrata merci da Paesi terzi per determinare queste operazioni l'oggetto tutelato dalla norma e cioè il dazio, risorsa di bilancio UE. In quest'area sono quindi valutate le modalità di definizione da parte dell'azienda degli elementi determinanti il corretto importo daziario e costruiti protocolli interni incidenti nell'operatività doganale aziendale e nell'attuazione di verifiche interne, tesi ad assicurare al meglio il rispetto delle regole doganali che garantiscono l'esatta individuazione del dazio, limitando lo spazio per quegli artefici in violazione delle norme doganali di accertamento e determinanti evasione daziaria. Altri aspetti di rilevanza sono il rapporto con i partner extra-UE, l'organizzazione della spedizione internazionale, l'attività logistica. Si ritiene tuttavia tale area di rischio connotata da profili di commissione del reato significativamente bassi per Nuova Finanza S.r.l..

Milano, 15 dicembre 2023